



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane
Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 263 del 27-10-2016

(n. 1302 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTE RICONOSCIUTO NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EX ART. 55 OCTIES D. LGS. N. 165/2001 E A PROFICUO LAVORO.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- “omissis”, dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Ente, “omissis”, con nota del 27.07.2015, acquisita in data 28.07.2015 al protocollo dell’Ente n. 20697, ha presentato richiesta di riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 8.8.1995, n. 335;

- questa Amministrazione, con nota del 6.08.2015, n. 21832 di Prot., ha trasmesso la suddetta istanza, corredata della relativa certificazione sanitaria, alla Commissione Medica di Verifica de L’Aquila, per sottoporre la richiedente a visita medico collegiale ai fini dell’accertamento dello stato di infermità;

- con nota n. 4381 di protocollo del 16.12.2015, acquisita al Protocollo n. 35735 del 31.12.2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Medica di Verifica de L’aquila ha trasmesso il verbale di visita medico-collegiale n. 3032 del 25.11.2015, regolarmente notificato alla dipendente in data 11.01.2016, con cui la dipendente in oggetto è stata riconosciuta:

“A) Inabile temporaneamente al servizio d’istituto in modo assoluto ed al proficui lavoro per mesi 6 (sei)

B) La sussistenza o meno della impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa verrà valutata alla scadenza del periodo di inabilità temporanea”;

- con nota Prot. n. 8340 del 18.06.2016 è stato richiesto alla Commissione Medica di Verifica di sottoporre la dipendente in oggetto, allo scadere del termine previsto, a nuovo accertamento sanitario;

- con nota Prot. n. 3534/IN del 26.05.2016, la Commissione Medica di Verifica ha comunicato la temporanea sospensione del richiesto accertamento sanitario fino all’acquisizione della necessaria documentazione richiesta in sede di visita;

PRESO ATTO che la Commissione Medica di Verifica, con verbale di visita medico-collegiale Modello BL/G - N. 3534 del 26.09.2016, acquisito al Prot.n. 30166 in data 19.10.2016 e notificato alla dipendente in data 26.10.2016, ha espresso il seguente giudizio medico-legale:

“NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs 165/2001 e a proficuo lavoro.

Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 2, comma 12, Legge 335 del 1995”;

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo

55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

ACCERTATO che la dipendente di che trattasi avrà maturato, alla data del 31.10.2016, un’anzianità di servizio utile ai fini del diritto a pensione di 37 anni, 4 mesi e 2 giorni;

RITENUTO di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente al fine di adeguarsi al giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica de L’Aquila;

DETERMINA

1) Di prendere atto dell’estratto del verbale Modello BL/G – N. 3534 del 26.09.2016, nel quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale:

“NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs 165/2001 e a proficuo lavoro.

Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 2, comma 12, Legge 335 del 1995”;

2) Di procedere, conseguentemente, alla risoluzione del rapporto di lavoro di “omissis”, dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Ente, “omissis”, a decorrere dal 01.11.2016;

3) Di dare atto che la dipendente è in possesso dei requisiti per il conseguimento del trattamento di quiescenza per inidoneità permanente in modo assoluto al servizio e a proficuo lavoro da parte dell’INPS gestione ex INPDAP (ex CPDEL);

4) Di demandare all’Ufficio Personale – Trattamento economico la predisposizione della documentazione necessaria per il conseguimento, da parte della dipendente interessata, del trattamento di quiescenza;

5) Di dichiarare formalmente disponibile il relativo posto.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 27-10-2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993